

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1986, n. 135

**Approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.**

Vigente al: 15-5-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo il quale i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformita' alle vigenti norme in materia di armi, con apposito regolamento;

Sentito il Comitato nazionale dell'ordine della sicurezza pubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986.

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, vistato dal ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 marzo 1986

COSSIGA

CRA XI, Presidente del Consiglio dei  
Ministri

SCALFARO, Ministro dell'interno

SPADOLINI, Ministro della difesa

VI SENTINI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 15

Titolo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO CHE STABILISCE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE  
DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA E AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA  
FUNZIONI DI POLIZIA.

Art. 1.  
Generalita'

L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica  
sicurezza ed al personale dei ruoli della Polizia di Stato che  
svolge funzioni di polizia e adeguato e proporzionato alle esigenze  
della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della  
prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti  
istituzionali.

Art. 2.  
Armamento

L'armamento in dotazione all'Amministrazione della Pubblica  
Sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta  
funzioni di polizia e':

individuale  
di reparto.

L'armamento di reparto si distingue in:

ordinario  
speciale.

Art. 3.  
Armamento individuale - Definizione

L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate  
nominativamente agli appartenenti alla Polizia di Stato che  
espletano funzioni di polizia, e in dotazione personale per tutta  
la durata del rapporto di servizio.

Esso consta di una pistola.

Art. 4.  
Doveri dell'assegnatario

L'assegnatario deve:

a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente  
ed in modo costante la manutenzione;

b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste  
per il maneggio dell'arma;

c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente  
l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle  
esercitazioni di tiro a tal uopo organizzate dall'Amministrazione.

L'armamento individuale deve essere immediatamente versato  
all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione  
o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso in  
cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.

Art. 5.  
Armamento di reparto - Definizione

Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale comandato in operazioni di servizio secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.

Art. 6.

Armamento di reparto - Assegnazione

Le armi di reparto sono assegnate dalla Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale agli uffici, reparti e istituti di istruzione in considerazione delle caratteristiche dei servizi e degli obiettivi da conseguire.

Le armi di reparto sono consegnate al personale comandato in operazioni di servizio, oppure ai fini delle esercitazioni e dell'addestramento, dal dirigente dell'ufficio o dal comandante del reparto o dal direttore dell'istituto, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'arma in rapporto alle esigenze.

Le armi devono essere immediatamente riconsegnate al termine del servizio o a cessata esigenza.

Art. 7.

Armamento di reparto - Gestione e custodia

In ambito provinciale l'armamento e' gestito dalla maggiore unita' d'inquadramento, che ne cura la custodia in una armeria di reparto o in una o piu' armerie sussidiarie, in relazione a esigenze operative.

Analogamente devono provvedere le scuole ed i reparti mobili.

Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati e/o dotati di inferriate e grate: devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.

Presso gli altri edifici e comandi il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche ed idonei ambienti.

Art. 8.

Armamento ordinario di reparto - Costituzione

Costituiscono armamento ordinario di reparto le armi per l'uso delle quali e richiesto addestramento obbligatorio di base per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato dei ruoli che espletano funzioni di polizia.

Esse sono:

- a) sfollagente ordinario;
- b) artifici;
- c) arma corta da addestramento;
- d) arma lunga da addestramento;
- e) fucile ad anima liscia;
- f) fucile o carabina ad anima rigata;
- g) fucile per proiettili neutralizzanti;
- h) pistola mitragliatrice;
- i) moschetto automatico;
- l) fucile mitragliatore.

Art. 9.

Armamento speciale di reparto - Costituzione

L'armamento speciale di reparto e' costituito dalle armi, di uso individuale o collettivo, il cui uso e consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di abilita'.

In situazioni di grave necessita' ed urgenza il questore, ovvero il funzionario presente con qualifica piu' elevata, puo' disporre l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non munito dell'apposita abilitazione che dia adeguata garanzia nell'uso delle medesime.

L'armamento speciale e' costituito dalle seguenti armi:

- a) pistola semiautomatica;
- b) pistola a tamburo;
- c) pistola mitragliatrice;
- d) fucile o carabina ad anima rigida;
- e) arma collettiva automatica;
- f) arma collettiva a tiro curvo;
- g) armi autopropulse;
- h) bombe a mano o da fucile;
- i) esplosivi.

## Titolo II

### CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

#### Art. 10.

##### Pistola semiautomatica

La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

- calibro: 9 mm;
- chiusura: stabile;
- ripetizione: semiautomatica;
- alimentazione: serbatoio mobile;
- capacita' caricatore: non inferiore a 8 cartucce;
- azione: singola ovvero singola e doppia;
- sicura o sicure: ordinaria/prima monta del cane/percussore a lancio inerziale;
- mire: registrabili in direzione;
- lunghezza canna: 100/140 mm;
- peso in ordine d'impiego: non superiore a 1300 g.

## Titolo III

### CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE ORDINARIA DI REPARTO

#### Art. 11.

##### Sfollagente

Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm 3 e lunghezza compresa tra i cm 40 e i cm 60.

#### Art. 12.

##### Artifici

Gli artifici in dotazione ordinaria di reparto possono essere illuminanti, da segnalazione e sfollagente.

Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un

involucro contenente una miscela in grado di emettere luce bianca o colorata, sono impiegabili con apposito strumento di lancio o con arma lunga.

Gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo strumento. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile.

Art. 13.

Arma corta da addestramento

L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,6 mm o 38 (nominale) o 9 mm;  
chiusura: stabile o a massa;  
ripetizione: ordinaria e/o semiautomatica, con azione singola e/o doppia;  
capacita' serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria/percussore lanciato/prima monta/cane rimbalzante;  
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;  
lunghezza canna: non superiore a 6" (152,4 mm);  
peso in ordine d'impiego: non superiore a 1,4 kg.

Art. 14.

Arma lunga da addestramento

L'arma lunga da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,6 mm/5,56 mm/7,62 mm;  
chiusura: stabile metastabile/a massa;  
ripetizione: ordinaria e/o semiautomatica e/o automatica;  
alimentazione: serbatoio mobile;  
capacita': non inferiore a 5 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;  
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;  
peso in ordine d'impiego: non superiore a 5,5 kg.

Art. 15.

Fucile ad anima liscia

Il fucile ad anima liscia in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 12;  
caricamento: multiplo;  
ripetizione: manuale e semiautomatica;  
alimentazione: serbatoio mobile o fisso;  
capacita': non inferiore a 4 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;  
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;  
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;  
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

Art. 16.

Fucile/carabina ad anima rigata

Il fucile/carabina ad anima rigata in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm o 7,62 mm;  
chiusura: stabile o metastabile;  
ripetizione: manuale/semiautomatica e/o automatica;  
alimentazione: serbatoio mobile;  
capacita': non inferiore a 5 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;  
mire: registrabili in direzione ed elevazione;  
lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;  
lunghezza totale: non superiore a 120 cm;  
peso in ordine d'impiego: non superiore a 4,5 kg.

## Art. 17.

## Fucili per proiettili neutralizzanti

Il fucile per proiettili neutralizzanti o illuminanti o fumogeni in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: non inferiore a 37 mm;  
caricamento: singolo o multiplo;  
ripetizione (con caricamento multiplo): manuale e semiautomatica;  
alimentazione: serbatoio mobile o fisso;  
capacita' (con caricamento multiplo): non inferiore a 4 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;  
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;  
lunghezza canna: non inferiore a 8" (21 cm);  
lunghezza totale: non superiore a 110 cm;  
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

## Art. 18.

## Pistola mitragliatrice

La pistola mitragliatrice in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;  
ripetizione: semiautomatica ed automatica;  
alimentazione: serbatoio mobile;  
capacita': 15/40 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;  
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;  
lunghezza canna: 150/250 mm;  
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

## Art. 19.

## Moschetto automatico

Il moschetto automatico in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;  
chiusura: a massa;  
ripetizione: semiautomatica ed automatica;  
alimentazione: serbatoio mobile;  
capacita': 15/40 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;  
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;  
lunghezza canna: 150/250 mm;  
peso in ordine d'impiego: non superiore a 4,2 kg.

## Art. 20.

## Fucile mitragliatore

Il fucile mitragliatore in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm/ 7,62 mm;  
chiusura: stabile o metastabile;  
ripetizione: semiautomatica ed automatica;  
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;  
capacita': minimo 20 cartucce;  
sicura o sicure: ordinarie e/o d'impugnatura;  
mire: registrabili/ottiche/notturne;  
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;  
lunghezza totale: non superiore a 120 cm;  
peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.

## Titolo IV

## CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO

## Art. 21.

## Pistola semiautomatica

La pistola semiautomatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;  
chiusura: stabile o metastabile o a massa;  
ripetizione: semiautomatica;  
alimentazione: serbatoio mobile;  
capacita' caricatore: non inferiore a 5 cartucce;  
azione: singola e/o doppia;  
sicura o sicure: ordinaria/prima monta del cane/percussore lanciato;  
mire: fisse o registrabili;  
lunghezza canna: 100/150 mm;  
peso in ordine di impiego: non superiore a 1.300 g (eventuali accessori esclusi).

## Art. 22.

## Pistola a tamburo

La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 38 o 357 o 9 parabellum;  
capacita' tamburo: 5/6 cartucce;  
azione: singola e doppia;  
sicura: cane rimbalzante;  
mire: fisse o registrabili;  
lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da 5 a 15 cm);  
peso in ordine di impiego: non superiore a 1.400 g (eventuali accessori esclusi).

## Art. 23.

## Pistola mitragliatrice

La pistola mitragliatrice in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;  
chiusura: stabile o a massa;

ripetizione: semiautomatica e automatica;  
alimentazione: serbatoio mobile;  
capacita': 10/40 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;  
mire: fisse/registrabili/ottiche/notturme;  
lunghezza canna: 100/250 mm;  
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg (eventuali accessori esclusi).

## Art. 24.

## Fucile o carabina ad anima rigata

Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,6 mm/5,56 mm/7,62 mm;  
chiusura: stabile o metastabile o a massa;  
ripetizione: semiautomatica e automatica;  
alimentazione: serbatoio mobile;  
capacita' caricatore: non inferiore a 5 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;  
mire: registrabili/ottiche/notturme;  
lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;  
lunghezza totale: non superiore a 120 cm;  
peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg (eventuali accessori esclusi).

## Art. 25.

## Arma, collettiva automatica

L'arma collettiva automatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm/7,62 mm/12,7;  
chiusura: stabile o metastabile;  
ripetizione: semiautomatica ed automatica;  
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;  
capacita': non inferiore a 20 cartucce;  
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;  
mire: registrabili od ottiche;  
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;  
lunghezza totale: non superiore a 165 cm;  
peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg (compreso l'affusto).

## Art. 26.

## Arma collettiva o tiro curvo

L'arma collettiva a tiro curvo in dotazione speciale di reparto deve essere idonea allo svolgimento di azione di accompagnamento, di arresto e nebbiogene; deve avere calibro non superiore a mm 81 (nominali) e peso in ordine di impiego non superiore a kg 60.

## Art. 27.

## Armi autopropulse

Le armi autopropulse in dotazione di reparto devono essere idonee allo svolgimento di azioni nebbiogene e contro opere resistenti; devono avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.



## Art. 28.

## Bombe a mano/da fucile

Le bombe in dotazione di reparto possono essere del tipo a percussione o a tempo, lanciabili a mano o con arma lunga, atte all'impiego contro bersagli animati o bersagli dotati di modesta blindatura.

## Art. 29.

## Esplosivi

Gli esplosivi in dotazione di reparto possono essere da scoppio, da mina e innescanti.

## Titolo V

## DOTAZIONI VARIE

## Art. 30.

## Armi ad aria/gas compressi

Ai fini addestrativi l'Amministrazione puo' dotarsi di armi corte e lunghe ad aria compressa o gas compresso in cal. 4,5 mm.

## Art. 31.

## Armi bianche

L'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.

Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola e' altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza nonche' per i reparti di servizio a cavallo.

Il coltello-pugnale e' armamento ordinario di reparto per il personale in servizio aereo, subacqueo, di montagna e di sicurezza.

## Art. 32.

## Armi ad esclusivo uso sportivo

L'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.

## Art. 33.

## Accessori - Tromboncino

Le armi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 8 possono essere dotate di tromboncino per il lancio di bombe o artifici.

## Art. 34.

## Accessori - Mire speciali

Le armi di cui alle lettere c, d) ed e) dell'art. 9 possono essere dotate di congegni di puntamento ottici/luminosi/elettronici.

## Art. 35.

## Accessori - Moderatore di suono

Le armi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9 possono essere dotate di moderatore di suono.

Art. 36.

Installazioni mobili

Le armi di cui agli articoli 17, 20, 25, 26 e 27 possono essere installate con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi, ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni appartenenti all'Amministrazione.

Art. 37.

Armi per proiettili narcotizzanti

L'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione speciale di reparto.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Previsione sostituzione e pistole M. 34 ed M. 35

Le pistole M. 34 e M. 35 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 9 mm.

Art. 39.

Previsione sostituzione moschetti M. 91

I moschetti M. 91 cal. 6,5 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 5,56 mm, 7,62 mm e 12.

Art. 40.

Previsione sostituzione mitragliatrici M. 35, M. 37 ed M. 38

Le mitragliatrici M. 35, M. 37 ed M. 38 in cal. 8 mm Breda restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 5,56 mm e 7,62 mm.

Art. 41.

Dotazione di reparto

Le armi e gli accessori di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 fanno parte della dotazione ordinaria di reparto; gli accessori di cui agli articoli 34 e 35 fanno parte della dotazione speciale di reparto.

Art. 42.

Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico

L'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

Nel decreto di cui al precedente comma sono indicate le armi da sperimentare, le modalita' ed i termini della sperimentazione.

In caso di grave necessita' e urgenza, con decreto del Ministro

dell'interno il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato puo' essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialita' offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

Visto, il Ministro dell'interno  
SCALFARO

---